

## **TI\_GERICHTE 52.1998.345 vom 27. Januar 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.345](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.345)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.345 du 27 janvier 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.345 del 27 gennaio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.01.1999 52.1998.345 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.01.1999 52.1998.345 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.01.1999 52.1998.345

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00345 Lugano 27 gennaio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 della \_\_\_\_\_ contro la decisione 25 novembre 1998, no. 5424, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° ottobre 1998 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ le ha ordinato di rettificare l'altezza dell'edificio costruito sulla part. no. \_\_\_\_\_ RFD; viste le risposte: - 22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona; - 23 dicembre 1998 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 15 ottobre 1993 il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato all'INSAI e ad altri istanti la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile abitativo/commerciale ai margini del piazzale alla \_\_\_\_\_, nella zona del relativo piano particolareggiato (part. no. \_\_\_\_\_ RFD); che nel corso dei lavori di costruzione, la \_\_\_\_\_, proprietaria del fondo suddetto, ha eseguito opere (torrino lift e vasche da fiori) che superavano di 75 cm la quota massima di m 360 prescritta dal suddetto PP; che il 24 marzo 1997 il municipio ha ordinato alla \_\_\_\_\_ di sospendere i lavori difformi; che la ricorrente ha disatteso l'ordine, portando a termine i lavori intrapresi; che il 4 agosto 1997 il municipio ha negato alla \_\_\_\_\_ la licenza in sanatoria per le opere che superavano la quota massima fissata dal PP; che la decisione è cresciuta in giudicato; che con decisioni del 1° ottobre 1998 il municipio di \_\_\_\_\_ ha ordinato alla \_\_\_\_\_ di rettificare mediante demolizione le opere eseguite abusivamente in contrasto con le disposizioni del PP; che con giudizio 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla \_\_\_\_\_ contro l'ordine di rettifica; che contro il predetto giudizio governativo la \_\_\_\_\_ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di ripristino; che l'insorgente rileva di non aver avuto possibilità di contestare la quota massima di cm 360 fissata al momento dell'adozione del PP, essendo subentrata ai titolari della licenza 15 ottobre 1993 rilasciata dal municipio ai promotori dell'edificazione in oggetto; che l'insorgente ravvisa inoltre una disparità di trattamento nella rinuncia del municipio ad esigere la rettifica di un accesso veicolare eseguito in contrasto con le NAPR sul fondo vicino, di proprietà della

\_\_\_\_\_ ; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato e dal municipio di \_\_\_\_\_, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai più avanti; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 45 e 21 LE; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che il sopralluogo ed il richiamo degli atti relativi alle opere abusive eseguite dalla \_\_\_\_\_ sul fondo vicino non appaiono in effetti atti a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile; che l'ordine di ripristino deve rispettare il principio di proporzionalità: differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico giustificano un ordine di ripristino soltanto quando ledono gli interessi di un vicino che vi si è tempestivamente opposto; che le opere da rettificare violano chiaramente il limite d'altezza prescritto dal PP; nemmeno la ricorrente sostiene il contrario; che l'abuso non è irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico; tanto meno quando si consideri che è stato commesso in perfetta malafede, disattendendo gli ordini di sospensione dei lavori impartiti dal municipio; che l'ordine di rettifica appare di conseguenza perfettamente legittimo; che le censure sollevate dall'insorgente con riferimento al limite d'altezza prescritto dal PP sono irricevibili; che tali contestazioni avrebbero semmai dovuto essere sollevate nell'ambito dell'adozione del PP da parte dell'allora proprietario del fondo; che in quanto subentrante, la ricorrente deve necessariamente sopportare le conseguenze della rinuncia del precedente proprietario ad impugnare la restrizione della proprietà disposta dal PP a carico del fondo; che queste contestazioni avrebbero oltre tutto dovuto essere sollevate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza in sanatoria, impugnando il diniego del permesso per le opere eccedenti la quota prescritta; che infondate sono le censure di disparità di trattamento sollevate dalla ricorrente con riferimento ad opere abusive realizzate sul fondo contermini; che le opere in questione (ponte d'accesso veicolare) sono in effetti del tutto diverse da quelle in contestazione; giustificano quindi un trattamento diverso; che stando così le cose il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente spese e tassa di giustizia, visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario